

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 1983

relativa all'autonomia commerciale delle aziende ferroviarie nella gestione del loro traffico internazionale di viaggiatori e di bagagli

(83/418/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che il Consiglio ha definito, nella risoluzione del 15 dicembre 1981, le grandi linee della politica ferroviaria nell'ambito della politica comune dei trasporti, e ha in particolare espresso il proprio interesse per una migliore cooperazione tra le aziende ferroviarie nel traffico internazionale;

considerando che in effetti si debbono adottare provvedimenti a livello comunitario per permettere alle aziende ferroviarie di svolgere il loro ruolo nel traffico internazionale di viaggiatori;

considerando che la realizzazione di tale obiettivo presuppone che gli Stati membri cerchino di sopprimere tutti gli ostacoli che si frappongono a un'autonomia di gestione sufficiente delle aziende ferroviarie, per consentire loro di concentrare l'azione comune sul miglioramento dell'offerta dei servizi viaggiatori internazionali al fine di ottimizzare i risultati finanziari;

considerando che tale cooperazione nella gestione commerciale di detti trasporti, tenendo conto degli interessi comuni, implica soprattutto una politica di prezzi flessibile, dinamica e attraente che rifletta la struttura particolare dei mercati internazionali in questione,

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per garantire l'applicazione della presente decisione alle aziende ferroviarie seguenti:

- Société nationale des chemins de fer belges (SNCB/ Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS),
- Danske Statsbaner (DSB),
- Deutsche Bundesbahn (DB)
- Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος ΑΕ (ΟΣΕ),
- Société nationale des chemins de fer français (SNCF),
- Córas Iompair Éireann (CIE),
- Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (FS),
- Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (CFL),
- Naamloze Vennootschap Nederlandse Spoorwegen (NS),
- British Railways Board (BRB),
- Northern Ireland Railways Company Ltd (NIR).

2. Per quanto concerne la « Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (CFL) », il Belgio e la Francia effettueranno insieme al Lussemburgo le modifiche dei testi organici che si riveleranno necessarie per poter applicare la presente decisione.

Articolo 2

Conformemente alle disposizioni della presente decisione, le aziende ferroviarie godono dell'autonomia commerciale nella gestione del traffico internazionale di viaggiatori e di bagagli.

Tale autonomia serve in particolare al rafforzamento della loro cooperazione in vista del conseguimento di obiettivi comuni e non pregiudica gli obblighi di servizio pubblico.

⁽¹⁾ GU n. C 23 del 28. 1. 1983, pag. 12.

⁽²⁾ Parere reso il 20 maggio 1983 (non ancora pubblicato nella GU).

⁽³⁾ Parere reso il 10 giugno 1983 (non ancora pubblicato nella GU).

Articolo 3

Le aziende ferroviarie hanno la facoltà:

- di determinare tariffe con tariffari comuni comportanti l'offerta di un prezzo dal punto di partenza al punto di arrivo; i prezzi indicati da tali tariffe possono essere indipendenti da quelli ottenuti sommando i prezzi delle tariffe nazionali;
- di offrire direttamente o in cooperazione con altre imprese di trasporto o dell'industria del turismo servizi integrati sotto forma di forfait globali;
- di creare «pool» di entrate nel quadro di comunità di interessi;
- di delegare poteri ai fini di offerte comuni alla clientela.

Articolo 4

1. Nel quadro della normativa comunitaria applicabile e in particolare dell'articolo 9, paragrafo 1, della decisione 75/327/CEE ⁽¹⁾, le aziende ferroviarie fissano, secondo i loro interessi commerciali e tenendo conto del prezzo di costo e della situazione del mercato, i prezzi e le condizioni di trasporto di viaggiatori e di bagagli in traffico internazionale fra gli Stati membri.

2. Per contribuire al conseguimento degli obiettivi previsti dalla decisione 75/327/CEE, le aziende ferroviarie applicano nel traffico internazionale di viaggiatori e di bagagli tra gli Stati membri tariffe intese almeno a:

- coprire gli oneri direttamente imputabili ai trasporti di cui alla presente decisione;
- apportare un contributo positivo alla copertura degli oneri comuni.

3. Le misure prese nell'ambito della presente decisione devono essere intese a raggiungere l'ottimizzazione delle entrate e a migliorare la situazione finanziaria delle ferrovie.

Articolo 5

Le aziende ferroviarie sottopongono alla Commissione e al Consiglio, entro il 31 dicembre 1984, un rapporto comune sulla opportunità di creare, per il traffico internazionale di viaggiatori, un'organizzazione comune per la realizzazione di azioni commerciali.

Articolo 6

1. Gli Stati membri adottano anteriormente al 1° luglio 1984, previa consultazione della Commissione, le disposizioni necessarie all'esecuzione della presente decisione.

2. Qualora uno Stato membro lo richieda o la Commissione lo giudichi opportuno, quest'ultima provvede a consultare gli Stati membri interessati sui progetti relativi alle disposizioni contemplate dal paragrafo 1.

Articolo 7

Al termine di un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione la Commissione riferisce al Consiglio sugli aspetti dell'applicazione della decisione stessa.

Sulla base di tale relazione il Consiglio riesamina la situazione e, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, prende la decisione adeguata.

Articolo 8

Gli Stati membri e le aziende ferroviarie di cui all'articolo 1 sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. SIMITIS

⁽¹⁾ GU n. L 152 del 12. 6. 1975, pag. 3.